



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1618 del 2013, proposto da:

Bemini s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Dante, 16

contro

Ministero per i Beni e le Attività culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Milano, Via Freguglia, 1

nei confronti di

Gruppo Fallani s.r.l., non costituito in giudizio

per l'annullamento

della comunicazione del 20.5.2013 con cui il Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Lombardia ha reso noto, ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. 163/2006, di aver emesso il decreto n. 55/2013, avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per la realizzazione dell'apparato espositivo del museo nazionale Valle Camonica; di ogni provvedimento preliminare, presupposto, consequenziale e connesso, in particolare del verbale di gara del 20.2.2013, del decreto di nomina della commissione giudicatrice e del contratto, ove stipulato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente proposto la società Bemini s.r.l. ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la comunicazione del 20.5.2013 con cui il Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Lombardia ha reso noto, ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. 163/2006, di aver emesso il decreto n. 55/2013, avente ad oggetto

l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per la realizzazione dell'apparato espositivo del museo nazionale Valle Camonica; ogni provvedimento preliminare, presupposto, consequenziale e connesso, in particolare il verbale di gara del 20.2.2013, il decreto di nomina della commissione giudicatrice e il contratto stipulato nelle more del giudizio.

Si trattava, nella specie, di una procedura negoziata, di importo a base di gara di €. 240.445,39, regolata dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e strutturata su un totale di 100 punti, ripartiti in ragione dei seguenti criteri (ulteriormente dettagliati):

- a) qualità (fino a 35 punti);
- b) caratteristiche estetiche (fino a 20 punti);
- c) caratteristiche funzionali (fino a 20 punti);
- d) prezzo (fino a 20 punti);
- e) tempi di consegna (fino a 5 punti).

In esito alle operazioni di gara, la procedura è stata, dapprima, aggiudicata provvisoriamente alla società Gruppo Fallani s.r.l. (93 punti), mentre la società ricorrente ha totalizzato 90,63 punti.

È, tuttavia, accaduto che quest'ultima abbia chiesto, con nota del 25.3.2013, un riesame da parte della commissione giudicatrice, incentrato sull'erronea interpretazione dell'offerta tempo proposta dalla prima classificata, sulla valutazione della garanzia e assistenza postvendita e, infine, su diversi aspetti concernenti la qualità dell'offerta dell'aggiudicataria (banchi informativi; serrature di sicurezza, sistemi di apertura, vani deposito, illuminazione, vetrine).

Con verbale del 5.4.2013 la commissione ha accolto soltanto il rilievo relativo ai tempi di consegna, riformando il punteggio della seconda classificata in 92,29, il che ha notevolmente ridotto la differenza tra le prime due in graduatoria.

Sono state, invece, respinte le ulteriori richieste e, pertanto, l'appalto è stato comunque aggiudicato in via definitiva alla società Gruppo Fallani s.r.l.

A fondamento dell'impugnazione sono stati dedotti i seguenti motivi:

- 1°) violazione dell'art. 46 del D.lgs. 163/2006, della *lex specialis*, dei principi di trasparenza e parità di trattamento; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e travisamento dei presupposti;
- 2°) violazione della *lex specialis* sotto altro profilo;
- 3°) violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche; eccesso di potere per difetto di istruttoria;
- 4°) violazione dell'art. 84 del D.lgs. 163/2006;
- 5°) violazione del capitolato speciale, dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006; eccesso di potere per difetto di motivazione.

La domanda cautelare è stata radicata, oltre che sulla fondatezza del ricorso in diritto, sul pregiudizio connesso all'impossibilità di conseguire l'aggiudicazione "*in un settore in cui gli affidamenti pubblici risultano meno frequenti rispetto ad altre realtà*" (cfr. pag.22).

La società ricorrente ha, inoltre, proposto domanda di risarcimento del danno sia in forma specifica, sia per equivalente monetario.

Si è costituito in giudizio, con memoria formale, il Ministero per i Beni e le Attività culturali (5.7.2013).

All'udienza in Camera di Consiglio del 10.7.2013, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la società ricorrente ha, tuttavia, fatto presente che l'appalto è stato interamente eseguito (in quanto i lavori controversi, consegnati in via d'urgenza in data 25.3.2013, sarebbero stati ultimati in data 5.7.2013), ciò comportando la prosecuzione del giudizio ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria per equivalente monetario.

In vista dell'udienza di discussione del merito del 18.12.2013, le parti hanno depositato le rispettive memorie

conclusive.

In particolare:

- nella memoria del 14.11.2013 il Ministero resistente ha opposto che l'offerta della prima classificata non sarebbe stata difforme, in quanto il materiale proposto per la realizzazione dei banchi informativi (vetro e acciaio), ancorché diverso da quello previsto dalla relazione illustrativa (legno), sarebbe espressione di "*soluzioni ingegneristiche migliorative*" (cfr. pag. 3); che per quanto concerne l'omessa presentazione dei progetti grafici relativi alle serrature, il regolamento di gara non avrebbe prescritto l'obbligo di depositare documentazione grafica; che parimenti non sarebbe stato previsto alcun obbligo di fornire una garanzia postvendita, trattandosi, peraltro, di "*un ambito estraneo alla fase della procedura ad evidenza pubblica in quanto la prestazione di una garanzia, con relativa polizza fideiussoria, concerne (...) la successiva fase dell'esecuzione dell'appalto*" (cfr. pag. 6); che, a parte l'errore – prontamente corretto – circa la dichiarazione sui tempi di consegna della società aggiudicataria, la commissione avrebbe operato "*in conformità alle prescrizioni normative*" (cfr. pag. 7); che anche nell'ipotesi di nomina della commissione giudicatrice prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non vi sarebbe stata alcuna ripercussione in danno dell'indipendenza dei componenti e dell'efficienza delle operazioni di gara; che, infine, i commissari non avrebbero violato i criteri previsti dal capitolato speciale, dovendosi tenere conto del fatto che "*all'interno di un apparato museale, i manufatti da allestire (...) presentano caratteristiche e soluzioni estremamente differenti (...) sicché appare legittima la scelta di elaborare una griglia valutativa basata sui singoli manufatti*" (cfr. pag. 10);

- nella memoria del 6.12.2013 la società ricorrente ha dedotto che il diverso materiale offerto dalla società Gruppo Fallani s.r.l. per la realizzazione dei banchi informativi non avrebbe, comunque, potuto meritare l'attribuzione del massimo punteggio previsto, il che sarebbe già sufficiente ad annullare la differenza (0,71 punti) tra le prime due offerte; che, in ogni caso, il capitolato avrebbe precisato che le soluzioni ingegneristiche migliorative sarebbero state riferite alla struttura e non ai materiali; che la mancata produzione dei progetti per le serrature avrebbe precluso che l'offerta aggiudicataria fosse "*suscettibile di valutazione*" (cfr. pag. 4); che solo la garanzia "*di assistenza postvendita [sarebbe idonea] ad incidere sui costi in gara, dunque a poter costituire fattore di comparazione tra le offerte*" (cfr. pag. 5); che la violazione della disposizione di cui all'art. 84 del D.lgs. 163/2006, qualificata dall'Adunanza plenaria alla stregua di una norma imperativa e come tale inderogabile, comporterebbe "*l'illegittimità dell'intera procedura di gara (...) a prescindere dalla prova di elementi concreti dai quali sia possibile desumere l'imparzialità e l'indipendenza della commissione*" (cfr. pag. 7); che la decisione, di per sé illegittima, di integrare gli originari criteri di valutazione delle offerte tecniche, unita a quella di determinarne l'incidenza in termini soltanto numerici, confermerebbe le gravi violazioni commesse dal seggio di gara; infine, la società ricorrente ha quantificato la misura del risarcimento nel 10% del valore offerto in gara (dal quale non sarebbe deducibile il c.d. *aliunde perceptum*, attesa la brevità dei previsti tempi di esecuzione dei lavori), cui sarebbe da aggiungere un ulteriore 2% a titolo di danno curriculare.

All'udienza del 18 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Incontestato tra le parti che l'appalto ha avuto integrale esecuzione, il Collegio rileva, ai fini della domanda di risarcimento per equivalente monetario, che il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto che "*la valutazione condotta dalla commissione di gara, ad esito della quale Gruppo Fallani è risultata aggiudicataria con uno scarto di appena 0,71 punti, appare inficiata dalla non conformità dell'offerta prima classificata a molteplici previsioni contenute nel capitolato speciale*" (cfr. pag. 6), con particolare riferimento al fatto che "*la relazione illustrativa prescriveva inequivocabilmente che "i banchi*

saranno realizzati in legno” (cfr. pag. 8).

Pertanto, la soluzione proposta dall’aggiudicataria (realizzazione delle citate strutture in vetro e acciaio) non avrebbe dovuto conseguire il massimo punteggio previsto (2 punti), né, tantomeno, avrebbe potuto supplire la postuma giustificazione espressa dalla commissione nel verbale del 5.4.2013 circa *“una presunta coerenza con il progetto di allestimento”* (cfr. pag. 9).

Il motivo è fondato, tenuto anche conto che nella relazione illustrativa – costituente, ai sensi del DPR 207/2010, parte integrante e sostanziale dell’approvata progettazione per la realizzazione dell’apparato espositivo – l’Amministrazione aveva espressamente previsto:

a) che *“nella gestione funzionale degli spazi i “banconi” rappresentano il fulcro attorno al quale si articolano i servizi, centro di contatto tra utenza e personale. Qui si concentrano tutte le funzioni ricettive e informative”* (cfr. pag. 10);

b) che *“se ne deduce che tali arredi dovranno soddisfare appieno, per qualità dei materiali, caratteristiche costruttive e per dotazione di accessori, le specifiche esigenze delle mansioni che qui si svolgono”*;

c) che *“relativamente ai materiali, i banchi saranno realizzati in legno, su misura, secondo regole di qualità e solidità. Mentre per l’aspetto cromatico deve essere tenuto in attenta considerazione il rapporto di coerenza/contrasto con gli spazi nei quali saranno inseriti. La soluzione materica e cromatica deve essere, in ogni caso, necessariamente in coerenza con le vetrine/supporti”*.

È, quindi, evidente che la stazione appaltante ha prescritto che il materiale dei banconi informativi dovesse tassativamente essere il legno, da ciò dovendosi concludere che opzioni alternative non fossero conformi al progetto, o, quanto meno, non potessero conseguire il massimo punteggio a titolo di ammissibili innovazioni, come, al contrario, è pacificamente accaduto.

Né può ritenersi congrua la giustificazione adottata dalla commissione giudicatrice nel verbale del 5.4.2013, in cui tale organo si è limitato a precisare che *“la soluzione proposta dal Gruppo Fallani s.r.l., per quanto non prevista in legno, risulta comunque rispondente alla specifica di cui sopra in relazione alla coerenza con le vetrine e supporti del progetto allestitivo e quindi migliorativa in rapporto alla organicità e uniformità dell’intero progetto”*; il che, seppure sembri deporre per la conformità *lato sensu* dell’offerta, nondimeno costituisce conferma del fatto che i banconi della società aggiudicataria non rispondessero alla tassativa previsione della *lex specialis*.

Né, infine, può condividersi la tesi difensiva del Ministero, ad avviso del quale la commissione avrebbe legittimamente riscontrato, nell’offerta dell’aggiudicataria, una soluzione ingegneristica migliorativa.

Sul punto, il capitolato speciale risulta chiaro nel precisare, con riguardo al parametro della *“qualità”*, che *“i criteri sulla base dei quali verranno assegnati i punteggi inerenti la qualità delle costruzioni saranno in linea di massima i seguenti (...) soluzioni ingegneristiche migliorative della struttura da eseguire, in linea con le caratteristiche complessive del progetto”* (art. 13): il che rende evidente che non potesse derogarsi al materiale (legno) cui l’Amministrazione si era autovincolata sul piano tecnico.

Si tratta, ad avviso del Collegio, di un principio guida, invalso in tema di limiti di ammissibilità delle varianti progettuali migliorative (cfr. parere AVCP n. 68 del 23.4.2013), che individua nell’utilizzo di predefiniti materiali una condizione inderogabile di conformità al progetto e, al tempo stesso, di garanzia di *par condicio* tra le imprese concorrenti ai fini della presentazione di un’offerta attendibile e comparabile, e che, dunque, consente di prescindere da profili di miglior pregio o di maggiore efficienza prestazionale delle strutture, nella specie, comunque, presunti.

Ne discende che, pur parendo giustificata un’eventuale esclusione della società Gruppo Fallani s.r.l., la commissione giudicatrice avrebbe, nondimeno, dovuto attribuire il punteggio 0 per la qualità, restando, invece,

impregiudicate le valutazioni sulle caratteristiche estetiche (3 punti) e quelle funzionali (1 punto), per un totale di 4 punti.

Il che, però, avrebbe determinato un diverso esito di gara, dal momento che la società ricorrente ha riportato 2 punti per ciascuno dei criteri in questione (qualità, caratteristiche estetiche, caratteristiche funzionali), per un totale di 6 punti, con conseguente aggiudicazione dell'appalto in esito alla successiva rettifica del punteggio operata dalla commissione nel verbale del 5.4.2013.

È, invece, infondata l'ulteriore censura articolata nel primo motivo di ricorso (concernente l'omessa indicazione dell'ubicazione delle serrature di sicurezza "*nella relazione presentata a corredo dell'offerta tecnica, né nella relativa documentazione grafica*", cfr. pag. 11), risultando congrua la giustificazione tecnica addotta, sempre nel verbale del 5.4.2013, in riferimento all'offerta della società Gruppo Fallani s.r.l. ("*la natura dei sistemi di apertura realizzati mediante più componenti assemblate implica sempre il possibile smontaggio*"), sulla quale parte ricorrente nulla ha eccepito.

Parimenti da respingere è il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'art. 21 del capitolato speciale di appalto ("*tutti gli arredi e le attrezzature oggetto della gara dovranno essere garantiti come minimo 12 mesi dalla data di installazione degli stessi*"), in quanto:

a) solo la previsione di cui all'art. 19 del CSA, relativa alla "*eventuale disponibilità di pezzi di ricambio*", prescriveva che "*tale garanzia dovrà essere espressamente dichiarata in fase di presentazione dell'offerta tecnica*", non sussistendo analogo obbligo nel successivo art. 21;

b) entrambe le citate previsioni del CSA risultano preordinate ad assicurare certezza al rapporto sinallagmatico tra i contraenti e a garantire, nell'ambito della definizione economica dei lavori, la puntuale disciplina degli obblighi e delle condizioni contrattuali: prodromi per la stipulazione del contratto, ma irrilevanti essendo ai fini dell'attribuzione di punteggi tecnici, puntualmente regolati dalla previsione di cui all'art. 13 del CSA (qualità, caratteristiche estetiche, caratteristiche funzionali, prezzo, tempi di consegna).

Sono, inoltre, infondati il terzo e quarto motivo di ricorso, con cui si è rispettivamente dedotto il "*ridottissimo lasso temporale (poco più di 2 ore) all'esame delle componenti tecniche delle offerte e all'attribuzione dei punteggi*" (cfr. pag. 17) e la violazione del divieto di nominare la commissione giudicatrice prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nell'Adunanza plenaria del 7 maggio 2013, n. 13 – comunque successiva ai fatti di causa – il Consiglio di Stato ha, infatti, dato atto che "*la quinta sezione, nel rimettere la soluzione del contrasto alla Adunanza Plenaria, conclude propendendo chiaramente nel senso della più ampia applicazione delle regole contenute nei commi 4 e 10 dell'art. 84 anche alle procedure di affidamento nelle concessioni di servizi, in quanto entrambe da ritenere riconducibili al principio di trasparenza testualmente richiamato dall'art. 30 del medesimo codice, sulla base di argomenti sia letterali, sia logici e sistematici*".

Coerentemente con tale premessa, nella citata sentenza si è statuito:

- che le disposizioni sulla nomina dei commissari "*mira ad impedire la partecipazione alla Commissione di soggetti che, nell'interesse proprio o in quello privato di alcuna delle imprese concorrenti, abbiano assunto o possano avere assunto compiti di progettazione, di esecuzione o di direzione di lavori oggetto della procedura di gara e ciò a tutela del diritto delle parti del procedimento ad una decisione amministrativa adottata da un organo terzo ed imparziale*";

- che "*la posticipazione della nomina dovrebbe evitare situazioni in cui le offerte siano influenzate dalle preferenze, anche solo presunte o supposte, dei commissari, o da loro suggerimenti e che vi possano essere tentativi di collusione o anche solo di contatti con imprese amiche*";

- che *“tale regola deve essere ritenuta, dunque, pur essa espressione di un principio generale della materia dei contratti pubblici, inerente il corretto funzionamento delle procedure selettive di scelta dell'affidatario”*.

Pertanto, l'inderogabilità della posticipazione della nomina dei commissari è concepita in funzione della concreta messa in discussione della trasparenza dell'appalto: tale profilo di censura, però, non è stato dedotto dalla società ricorrente, la quale, infatti, si è limitata a formulare *“riserva di motivi ulteriori”* (cfr. pag. 18), poi, di fatto, non proposti.

Quanto agli esigui tempi della valutazione delle offerte tecniche, la disciplina di gara certamente non prevedeva incombenti particolarmente complessi, sicché la censura, unicamente motivata su profili cronometrici, è da ritenersi generica e, quindi, infondata.

È, invece, fondato il quinto motivo di ricorso, riguardante l'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica, risultando persuasivo quanto sostenuto dalla società Bernini s.r.l., secondo cui *“sia i criteri sia i sub criteri erano riferiti al progetto complessivo e non consentivano in alcun modo di procedere ad una valutazione separata per ogni singolo manufatto”* (cfr. pag. 19 – 20 ricorso).

Ritiene, in particolare, il Collegio che una diversa opzione non potrebbe trovare fondamento nell'art. 8, lett. A) del CSA, in cui era previsto che i concorrenti fossero tenuti a presentare una *“relazione descrittiva riferita a ciascun elemento offerto”*, e che tale elaborato fosse preordinato a finalità, appunto, meramente descrittive, ferma restando, di contro, la vincolante previsione secondo cui *“è richiesta la presentazione di un solo progetto”*.

Oltre a ciò, sono da ritenersi illegittimi i sottopunteggi contenuti nella *“griglia valutativa”*, predisposta dalla commissione dopo l'apertura delle offerte, dovendo i punteggi dei *“criteri per la valutazione dell'offerta”*, previsti dall'art. 13 del CSA, essere assegnati esclusivamente sulla base dei sub criteri preventivamente fissati dalla legge di gara, e non di sopravvenienze che la difesa dell'Amministrazione ha tentato, invano, di giustificare sulla scorta dell'eterogeneità delle caratteristiche e delle soluzioni (cfr. pag. 10 della memoria del 14.11.2013).

Pertanto, l'ulteriore articolazione dei visti punteggi, non essendo stata preventivamente conosciuta dai concorrenti, ha finito per integrare una violazione dei principi di trasparenza e di *par condicio* su cui si sarebbe dovuto reggere lo svolgimento dell'intera procedura di gara.

In conclusione, il ricorso è fondato nel merito.

Passando, dunque, alla quantificazione del risarcimento da commisurarsi per equivalente monetario, occorre preliminarmente esaminare l'orientamento, fatto proprio dalla società ricorrente, secondo cui la *“misura del 10% (con riferimento all'art. 345 della L. n. 2248/1865, all. F ora riprodotto dall'art. 122 del regolamento emanato con dpr n. 554/99), è applicabile solo nel caso in cui l'impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi, lasciati disponibili, per l'espletamento di altri servizi. Nel caso in cui, invece, tale dimostrazione non sia stata offerta (...) è da ritenere che l'impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori o di servizi o di forniture, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità; in tale ipotesi il risarcimento può essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5% dell'offerta dell'impresa”* (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 8 gennaio 2009, n. 23).

Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale indirizzo non sia, ormai, più attendibile in ragione dell'evoluzione compiutasi anche nel processo amministrativo, soprattutto all'indomani dell'entrata in vigore del codice.

Pertanto, a fronte della misura valutata congrua dalla ricorrente e fondata su una mera stima astratta, si reputa preferibile l'orientamento secondo cui *“in sede di determinazione del quantum risarcitorio, esclusa la pretesa di ottenere l'equivalente del 10% dell'importo a base d'asta, non essendo oggetto di applicazione automatica e indifferenziata, è necessaria la prova, a carico dell'impresa, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, prova desumibile in primis dall'esibizione dell'offerta*

economica presentata al seggio di gara; tale principio trova, infatti, conferma nell'art. 124 del codice del processo amministrativo che, nel rito degli appalti, prevede il risarcimento del danno (per equivalente) subito e provato” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2012, n. 5686).

Nel caso di specie, peraltro, la società Bernini:

- 1) ha quantificato il risarcimento nel 10% della propria offerta (€ 228.888,00), oltre un 2% dell'importo a base d'asta (€ 240.445,39, cui devono detrarsi gli oneri della sicurezza nella misura di € 445,39), per un totale di € 27.688,00;
- 2) ha contestualmente allegato in atti una stima di costi (€ 187.500,00), che, rapportati all'offerta (€ 228.888,00), condurrebbero a ricavi per € 41.388,00: un utile decisamente superiore a quello sopra indicato;
- 3) nell'offerta presentata in gara ha, inoltre, dichiarato di “*volersi avvalere della possibilità di subappaltare o concedere a cottimo alle condizioni e limiti di legge nella misura del 20%*”, il che, dunque, non può che incidere su qualsiasi determinazione risarcitoria.

Ciò premesso, il Collegio è dell'avviso che la quantificazione più attendibile del pregiudizio effettivamente patito dalla società ricorrente (tanto più alla luce dei contraddittori riferimenti evidenziati) possa avvenire in relazione alla condotta irresponsabile dell'Amministrazione e allo specifico vantaggio economico che quest'ultima avrebbe tratto dall'aggiudicazione al soggetto effettivamente più meritevole.

La ricerca di dati certi conduce, quindi, a prendere in considerazione l'importo a base d'asta (€ 240.000,00 al netto degli oneri della sicurezza), sul quale occorre applicare il proposto ribasso del 4,63%, corrispondente a un importo di € 11.112,00, costituente il risparmio, direttamente connesso all'offerta della ricorrente, che avrebbe tratto il Ministero.

Tale commisurazione – in assenza di precise e puntuali indicazioni dell'utile conseguito e tenuto conto, vista la limitata rilevanza economica e tecnica dell'appalto, dell'infondatezza della richiesta di riconoscimento di un danno curriculare – deve, pertanto, ritenersi l'unico, concreto, parametro al quale correlare la condanna al risarcimento del danno ingiusto, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate – facendo applicazione dei parametri previsti dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140 e del principio di determinazione omnicomprensiva elaborato dalla giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, 12 ottobre 2012, n. 17405) – in € 5.500,00, oltre accessori, che il Ministero dei Beni e delle Attività culturali dovrà corrispondere alla società ricorrente.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi espressi in motivazione.

Condanna il Ministero dei Beni e delle Attività culturali al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.500,00, oltre accessori, in favore della società ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Dario Simeoli, Primo Referendario

Angelo Fanizza, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)